



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
ex MOT 2

Prot. n. 695_MOT2/B
Allegati : 1

Roma, 01 APR 2005

- Ai Direttori dei SIIT - Sezione Trasporti
Loro Sedi
- Agli Uffici Periferici del D.T.T.
Loro Sedi
- All' Assessorato ai Trasporti, Turismo
e Comunicazioni della Regione Sicilia
Palermo
- Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni
Trasporti Motorizzazione Civile
Trento
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 38 Traffico e Trasporti
Bolzano
- e, p.c. All' A.N.F.I.A.
Torino
- All' U.N.R.A.E.
Roma

Oggetto: Marcature pneumatici. Tabella CUNA NC 053-05 (ed. novembre 2004).


Si fa riferimento alla tabella specificata in oggetto ed approvata con prot. n. 957/MOT1 del 21.12.2004, inerente le definizioni, prescrizioni e caratteristiche tecniche dei pneumatici.

Al riguardo si informa che le marcature dei pneumatici possono riportare, così come indicato nel paragrafo 4 "Prescrizioni" della citata tabella, oltre alla designazione della misura (conforme a quanto previsto dalla direttiva 92/23/CEE, da ultimo modificata dalla 2001/43/CE,

ovvero dai corrispondenti Regolamenti UN/ECE) anche un prefisso ovvero un suffisso (si cita a titolo di esempio il caso di pneumatici per autocaravan che possono riportare l'indicazione "CP").

Per comodità di consultazione si allega il paragrafo 4 punto 4.1.2.2 "Prescrizioni" della tabella CUNA NC 053-05 nel quale è riportato l'elenco completo dei citati prefissi.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PC/PB
A
B

Nota: documento consultabile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it (sezione normativa)

10/11/10 PUBBLICAZIONE E SEGNARE NELLA DATA - 3

PRESCRIZIONI**4.1****Marchature**

I pneumatici devono riportare in modo permanente e con caratteri chiaramente leggibili le seguenti indicazioni:

4.1.1

il Marchio di fabbrica o di commercio.

4.1.2

La "Designazione della misura" conforme a quanto indicato dalle Direttive Ue, ovvero, in assenza di Direttiva Ue o di Regolamento ECE/ONU specifico, a quanto riportato nelle allegate tabelle.

4.1.2.1

Quando, per lo stesso tipo di pneumatico, in tabella appaiono due o più designazioni della misura, quelle indicate fra parentesi sono facoltative; a discrezione del fabbricante tuttavia queste ultime possono essere le sole indicazioni riportate sul pneumatico.

4.1.2.2

La "Designazione della misura", può essere completata con un prefisso ovvero con un suffisso, ad esempio:

- "P" nel caso di pneumatici per autovetture (P 215/75 R 15) (facoltativo)
- "S" nel caso di pneumatici per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (S 135/80 R 13)
- "T" nel caso di pneumatici, ad elevata pressione di gonfiamento, per impiego temporaneo come ruota di soccorso per autovetture (T115/70 R 15)
- "LT" ovvero "C" nel caso di pneumatici per veicoli industriali leggeri (LT 215/75 R 15 o 215/75 R 15 LT o 215/75 R15 C o 7.50 R16 C)
- "M/C" nel caso di pneumatici per motoveicoli (130/60 - 16 M/C)
- "IMP" ovvero "IMPLEMENT" nel caso di pneumatici per macchine agricole (7.50-16 IMP) (facoltativo)
- "CP" nel caso di pneumatici per autocaravan (215/75 R16 CP)
- "MPT" ovvero "ML" ovvero "ET" nel caso di pneumatici per impieghi speciali montati su autoveicoli industriali (275/80R20 MPT)
- "FRONT" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento dell'asse direzionale non motore di trattori agricoli (7.50-16 FRONT) (facoltativo)
- "IND" ovvero "R4" nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento di terne (14.9-28 IND o 480/80R26 IND)

L'aggiunta del prefisso, ovvero del suffisso, facoltativo non altera le caratteristiche di impiego dei pneumatici.